

PROVVEDIMENTI NORMATIVI POST PANDEMIA ED IMPATTO SUGLI ENTI TERRITORIALI

di Beniamino NAPPO

L'Italia, a seguito della pandemia, ha adottato, fra decreti legge e decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, una sessantina di provvedimenti coperti con maggiori entrate o minori spese. Si è trattato di interventi di natura emergenziale diretti a offrire sostegno temporaneo alla generalità dei soggetti economici (lavoratori, famiglie, imprese, enti pubblici) grazie alla messa in opera di una vasta gamma di strumenti¹.

Fra questi provvedimenti, quelli attualmente vigenti in seguito all'emergenza sanitaria internazionale (e riguardanti misure di carattere economico) sono i seguenti:

- Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia);
- Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020 (Decreto Liquidità);
- Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio);
- Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020;
- Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020;
- Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni);
- Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021;
- Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 (Decreto Sostegni-bis).

Gli interventi contenuti in questi decreti hanno riguardato vari settori dell'attività degli enti territoriali (che verranno elencati) dalla sospensione dei termini per l'attività degli uffici impositori, alla sospensione dei termini per i carichi affidati all'ente della riscossione, alla concessione di fondi per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali a quelli in dissesto strutturale, a quelli particolarmente danneggiati dall'epidemia e dal mancato incasso dell'imposta di soggiorno, fino all'esenzione dal versamento dell'IMU e perfino il rinvio di alcune norme riguardanti il federalismo fiscale.

Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori

L'art. 67 del D.L. n. 18/2020 stabilisce che *"sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori"*. Ciò ha comportato una sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività, spostando in avanti il decorso dei suddetti termini², ad es. per la Tasi dell'anno 2015.

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

L'art. 68 co. 1 del D.L. n. 18/2020 stabilisce che *"con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021³, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 (avvisi di accertamento esecutivi dell'Agenzia delle entrate). I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione"*. Inoltre, il comma 2-ter dello stesso art. 68 afferma che *"relativamente*

¹ Corte dei Conti - Rapporto 2021 sul coordinamento della finanza pubblica, p. 4.

² Risoluzione n. 6 del 15 giugno 2020 emanata dal Dipartimento delle Finanze,

³ termine più volte prorogato dai Decreti Legge n. 34/2020 (art. 154), n. 104/2020 (art. 99), n. 41/2021 (art. 4) e da ultimo regolato dall'art. 2 del D.L. n. 99/2021.

ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive”.

Ridefinito anche il piano delle rate di versamento dei carichi affidati all'agente di riscossione in quanto il comma 3 stabilisce che *“ il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119 è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente... entro il 31 luglio 2021 relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020 ed entro il 30 novembre 2021 relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021”⁴.*

Differimento di termini amministrativo-contabili

L'art. 107 del D.L. n. 18/2020 *“in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia ... e dell'oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici”* ha *“differito il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019 (ordinariamente fissati al 30 aprile 2020) al 30 giugno 2020 per gli enti ed organismi pubblici diversi dalle società destinatari delle disposizioni del D.Lgs. 91/2011 e per gli enti ed i loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del titolo I del D.Lgs. n. 118/2011.*

Mentre, con riferimento all'esercizio 2020, l'art. 11-quater del D.L. 52/2021, co. 1 ha stabilito che *“il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione degli enti locali di cui all'art. 227, comma 2 del D.Lgs. 267/2000, è prorogato al 31 maggio 2021.*

Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'art. 151, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, è differito al 31 maggio 2021.

Per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i termini previsti dall'art. 18, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 118/2011 sono così prorogati per l'anno 2021:

- a) Il rendiconto relativo all'anno 2020 è approvato da parte del consiglio entro il 30 settembre 2021, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 giugno 2021;*
- b) Il bilancio consolidato relativo all'anno 2020 è approvato entro il 30 novembre 2021”.*

Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali

L'art. 106 co. 1 del D.L. n. 34/2020 *“al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane”.*

L'art. 39 co. 1 del D.L. n. 104/2020 ha provveduto ad incrementare tale fondo di *“1.670 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.220 milioni di euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane”.*

⁴ Comma aggiornato dall'art. 4 del D.L. 41/2021.

Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario

Per i comuni in stato di dissesto finanziario alla data del 15 giugno 2020, l'art. 106-bis co. 1 del D.L. n. 34/2020 ha *"istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro. Le risorse di tale fondo sono destinate, per una quota del 50%, alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili di proprietà degli stessi comuni in stato di dissesto finanziario da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri e, per la restante quota del 50 %, ai comuni in stato di dissesto finanziario i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del D.Lgs. 267/2000"*.

Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali

Per *"assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili"* l'art. 115 co. 1 del D.L. n. 34/2020 ha *"istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 12.000 milioni di euro per il 2020"*. Tale fondo è distinto in due sezioni:

- *"Sezione per assicurare la liquidità per pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari"* con una dotazione di 8.000 milioni di euro;
 - *"Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale"* con una dotazione di 4.000 milioni di euro.
- La dotazione di tale fondo (prima Sezione) è stata, poi, incrementata dall'art. 21 co. 1 del D.L. n. 73/2021 *"di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021"*.

Pagamento dei debiti degli enti locali e delle regioni e province autonome

L'art. 116 co. 1 del D.L. n. 34/2020, per soccorrere gli enti locali di cui all'art. 2, comma 1 del D.Lgs 267/2000, le regioni e le province autonome che *"in caso di carenza di liquidità, anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria ... non possono far fronte ai pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, ..."* stabilisce che gli stessi enti *"possano chiedere, con deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020 alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti.... L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento"*.

Il comma 2 dello stesso articolo 116 specifica che *"le anticipazioni di liquidità ... consentono di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti relativi a spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio e non costituiscono indebitamento"*.

L'art. 55 co. 1 del D.L. n. 104/2020 *"amplia"* il periodo nel corso del quale richiedere dette anticipazioni; infatti, stabilisce che *"nel periodo intercorrente tra il 21 settembre 2020 e il 9 ottobre 2020 gli enti locali di cui all'art. 2, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 possono chiedere, con deliberazione della giunta, le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 116 del D.L. n. 34/2020"*.

Allineamento termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020

L'art. 138 del D.L. n. 34/2020, nell'abrogare il comma 779 dell'articolo 1 della L. n. 160/2019 (che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020), il comma 683-bis dell'articolo 1 della L. n. 147/2013 (che prevedeva l'approvazione, per l'anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile 2020) ed il comma 4 dell'articolo 107 del

D.L. n. 18/2020 (che prevedeva il differimento del termine di cui al comma 683-bis dell'art. 1 della L. n. 147/2013 al 30 giugno 2020), ha riallineato i termini per l'approvazione delle tariffe e aliquote TARI e IMU in quanto ha reso applicabile l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 il quale prevede che *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*.

In conclusione la scadenza sia per l'approvazione di aliquote e tariffe che per i regolamenti IMU e TARI è differita insieme all'approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020.

Invece, per l'anno 2021 e relativamente alla TARI, l'art. 30 comma 5 del D.L. n. 41/2021 stabilisce che *"in deroga all'articolo 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 e all'articolo 53 comma 16 della Legge n. 388/2000, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 31 luglio 2021⁵"*.

Esenzione dall'IMU per il settore turistico e per i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del D.L. n. 41/2021

L'art. 177 del D.L. n. 34/2020 ha previsto, *"in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020"*, l'esenzione dal pagamento della prima rata dell'IMU di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della Legge n. 160/2019 relativamente agli:

"a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e degli appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

L'art. 78 comma 1 del D.L. n. 104/2020 ha esentato dal pagamento della seconda rata IMU sia gli stessi immobili per i settori del turismo ed ha ampliato tale esenzione anche agli immobili del settore dello spettacolo, vale a dire:

"a) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

b) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate".

Il 3° comma dello stesso art. 78, inoltre, prevede, per *"gli immobili di cui al comma 1, lettera a) precedente, che l'IMU, di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della Legge n. 160/2019, non è dovuta per gli anni 2021 e 2022"*.

Gli artt. 9 e 9 bis comma 1 del D.L. n. 137/2020 hanno allargato la platea dei soggetti esentati dal pagamento della seconda rata IMU *"concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati negli Allegati 1 e 2 al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che (con riferimento alle attività di cui all'Allegato 2) gli immobili siano ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità"*

⁵ Termine modificato dall'art. 2 comma 4 del D.L. n. 99/2021.

e da un livello di rischi alto, individuate alla data del 26 novembre 2020 con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto”.

L'art. 6-sexies comma 1 del D.L. n. 41/2021 ha disposto l'esenzione dal versamento della prima rata IMU “relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, del presente decreto”, vale a dire posseduti dai soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto previsto dall'art. 1 e cioè soggetti passivi titolari di partita iva che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario:

- che hanno conseguito ricavi o compensi 2019 inferiori a 10 milioni di euro;
- con un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nell'anno 2020 inferiore almeno del 30% all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.

Ristoro ai comuni per la riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno

L'art. 180 comma 3 del D.L. n. 34/2020 ha modificato il D.Lgs. n. 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale) introducendo il comma 1-ter dell'art. 4, il quale afferma che “il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del D.L. n. 78/2010 con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo ...”.

Inoltre, il 1° comma dello stesso articolo ha previsto “per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco nonché del contributo di soggiorno ... l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020⁶ ...”.

Sostegno delle imprese di pubblico esercizio

L'art. 181 comma 1 del D.L. n. 34/2020 “al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche ...” prevede, per le “imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della Legge n. 287/1991⁷ titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico ... sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 dicembre 2020⁸ dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal canone di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n.446/1997 (COSAP).

L'art. 9-ter comma 2 del D.L. n. 137/2020 prevede per i medesimi soggetti di cui sopra “l'esonero, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della Legge n. 160/2019 (Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria)”.

Il comma 1-bis, invece, dell'art. 181 del D.L. n. 34/2020 prevede per “i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al D.Lgs. n. 114/1998, l'esonero dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020⁹ dal pagamento della tassa per l'occupazione

⁶ Dotazione incrementata a 300 milioni di euro dall'art. 40 del D.L. n. 104/2020 ed a 350 milioni dall'art. 25 del D.L. n. 41/2021.

⁷ Esercizi di ristorazione, per la somministrazioni di pasti e bevande e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili), esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili).

⁸ Termine prorogato dall'art. 109 comma 1 del D.L. n. 104/2020.

⁹ Termine prorogato dall'art. 109 comma 1 del D.L. n. 104/2020.

temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 45 del D.Lgs. n. 507/1993 e del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997".

Anche per questi ultimi titolari di concessioni o di autorizzazioni, l'art. 9-ter comma 3 del D.L. n. 137/2020 prevede *"l'esonero, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della Legge n. 160/2019 (Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria)".*

Sostegno agli enti in deficit strutturale

Per agevolare *"il risanamento finanziario dei comuni il cui deficit strutturale è imputabile alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio e non a patologie organizzative"* l'art. 53 comma 1 del D.L. n. 104/2020 istituisce¹⁰, nello stato di previsione del Ministero dell'interno *"un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da ripartire tra i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano avere il piano di riequilibrio approvato e in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei Conti e della Corte Costituzionale"*

Maggiorazione ex-Tasi

L'art. 108 del D.L. n. 104/2020 rimodula la maggiorazione decisa dai comuni e contenuta nel comma 755 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019. Quest'ultimo, infatti, dopo la modifica apportata dall'art. 108 risulta essere questo: *"A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento"*.

Annullamento carichi affidati all'agente della riscossione

Il comma 4 dell'art. 4 del D.L. n. 41/2021 stabilisce che *"sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto), fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del D.L. n. 119/2018, all'articolo 16-bis del D.L. n. 34/2019 (rottamazione dei ruoli) e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della Legge n. 145/2018 (saldo e stralcio) delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro"*.

¹⁰ In attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 115 del 2020.

Pochi giorni fa è stato emanato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (previsto dal comma 5 dell'art. 4 del D.L. 41/2021) che stabilisce le modalità e le date di annullamento dei debiti (31 ottobre 2021), del relativo scarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori.

Agevolazioni TARI

L'art. 6 comma 1 del D.L. n. 73/2021 *"in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle attività .."* ha previsto l'istituzione di un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021 *"finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI di cui all'articolo 1, comma 639 della Legge n. 147/2013 o della TARI corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 688 della medesima Legge in favore delle predette categorie economiche"*.

Rinvio del federalismo fiscale

L'art. 31-sexies del D.L. n. 104/2020 ha disposto il rinvio di alcune norme riguardanti il D.Lgs. n. 68/2011 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario).

E' stata rinviata al 2023, con riferimento all'anno di imposta precedente, la rideterminazione, con DPCM su proposta del Ministro dell'Economia di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, *"in modo tale da garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti al gettito assicurato dall'aliquota di base vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai trasferimenti statali soppressi ai sensi dell'articolo 7. Infatti, anche l'articolo 7 è stato "aggiornato", in quanto è previsto che "a decorrere dal 2023 sono soppressi tutti i trasferimenti statali di parte corrente e in conto capitale alle regioni a statuto ordinario aventi carattere di generalità e permanenza e destinati all'esercizio delle competenze regionali"*¹¹.

L'aliquota di compartecipazione al gettito sull'IVA¹², spettante a ciascuna regione a statuto ordinario, *"è determinata in base alla normativa vigente (cioè in base al principio di territorialità, ossia tenendo conto del luogo in cui avviene il consumo) , per gli anni dal 2011 al 2022, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE"* mentre *"dall'anno 2023 è determinata con le modalità previste dall'articolo 15 commi 3 e 5"*. Il comma 3 dell'art. 15 stabilisce, infatti, che *"la percentuale di compartecipazione all'IVA è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni in una sola regione. Per il finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni nelle regioni ove il gettito tributario è insufficiente, concorrono le quote del fondo perequativo di cui al comma 5"*.

Quest'ultimo, oggetto di modifica da parte dell'art. 31-sexies, stabilisce che *"a decorrere dal 2023 è istituito un fondo perequativo alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell'IVA determinata in modo tale da garantire in ogni regione il finanziamento integrale delle spese di cui all'articolo 14, comma 1. Nel primo anno di funzionamento del fondo perequativo, le suddette spese sono computate in*

¹¹ L'art. 7 comma 2 del D.Lgs. n. 68/2011 (modificato dall'art. 31-sexies del D.L. n. 104/2020) stabilisce che i trasferimenti statali soppressi ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 7 saranno *"individuati, entro il 31 luglio 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base delle valutazioni della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze"*

¹² Art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 68/2011.

base ai valori di spesa storica e dei costi standard, ove stabiliti; nei successivi quattro anni devono gradualmente convergere verso i costi standard”.

Circa le modalità di attribuzione del gettito della compartecipazione IVA alle regioni a statuto ordinario l’art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 68/2011 (modificato dall’art. 31-sexies) stabilisce che *“a decorrere dal 2023 tali modalità sono stabilite in conformità con il principio di territorialità. Il principio di territorialità tiene conto del luogo di consumo, identificando il luogo di consumo con quello in cui avviene la cessione di beni; nel caso dei servizi, il luogo della prestazione può essere identificato con quello del domicilio del soggetto fruitore. Nel caso di cessione di immobili si fa riferimento alla loro ubicazione. I dati derivanti dalle dichiarazioni fiscali e da altre fonti informative in possesso dell’Amministrazione economico-finanziaria vengono elaborati per tenere conto delle transazioni e degli acquisti in capo a soggetti passivi con I.V.A. indetraibile e a soggetti pubblici e privati assimilabili, ai fini IVA, a consumatori finali”.*

Infine, l’articolo 15 comma 1 del D.Lgs. n. 68/2011 “aggiornato” afferma che le *“fonti di finanziamento, a decorrere dal 2023, delle spese delle regioni¹³, in conseguenza della graduale convergenza verso i costi standard, sono le seguenti:*

- la compartecipazione all’IVA;*
- le quote dell’addizionale regionale all’IRPEF;*
- l’IRAP, fino alla data della sostituzione con altri tributi;*
- quote del fondo perequativo;*
- entrate proprie.*

¹³ Previste dall’art. 14 comma 1 del D.Lgs. n. 68/2011 e relative ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) nelle materie quali la sanità, l’assistenza, l’istruzione ed il trasporto pubblico locale.